

GARA A PUBBLICO INCANTO PER L'ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS A METANO – CIG: 574460994E

FORNITURA CHIARIMENTI RICHIESTI DA DUE POSSIBILI PARTECIPANTI

17 Giugno 2014

Da parte di possibili concorrenti sono pervenute, in data 16/6/2014 le seguenti richieste di chiarimenti ai quali viene data risposta:

Riferimento Bando di Gara pagina 6

Punto c-11): “I documenti da cui rilevare la capacità economica, finanziaria e tecnica dell’impresa, quali: dichiarazione attestante il volume d’affari relativo alla fornitura di autobus di tipologia simile a quella degli autobus richiesti (bus urbani Classe I, alimentazione metano, misure), dell’ultimo triennio, che non potrà essere inferiore all’importo di € 1.200.000,00; elenco delle aziende alle quali sono state effettuate forniture di autobus urbani, a metano, di misure rientranti in quelle previste per questa gara”

QUESITO: può rientrare nei parametri la fornitura, di importo ben superiore ad Euro 1.200.000,00, effettuata nell’ultimo triennio, di autobus a Metano aventi lunghezza di mt. 10,50

RISPOSTA: se la Vs. Azienda ha effettuato forniture di autobus urbani classe I, a metano per un importo superiore o uguale a quello richiesto nel bando non è la lunghezza esatta a produrre la mancanza del requisito richiesto. La differenza di lunghezza fra quelli da Voi forniti e quella richiesta in capitolato non costituisce alcun ostacolo per la rilevazione della capacità economica, finanziaria e tecnica della Ditta partecipante, e pertanto la Vs. Azienda può partecipare alla gara.

Riferimento Capitolato Tecnico pagina n. 9

Punto 1.2 OMOLOGAZIONE: “Il veicolo offerto deve essere omologato, nella sua versione base, almeno in uno dei paesi dell’Unione Europea, alla data di presentazione dell’offerta, in conformità alle norme vigenti. Il veicolo dovrà essere omologato in Italia nella versione definitiva richiesta in questo capitolato tecnico, prima della data di consegna del primo veicolo”.

QUESITO: fermo restando che è nostro intendimento offrire il nuovo veicolo (omissis) Euro VI nella versione CNG Metano 12 Mt. che sarà omologato successivamente al 3 Luglio 2014 ma in tempo utile per una regolare consegna della fornitura, Vi chiediamo chiarimenti in merito all’affermazione “VERSIONE BASE”; infatti la versione base della nuova serie (omissis) è un veicolo a gasolio regolarmente Omologato in (omissis); (omissis) come altri costruttori europei, nel rinnovare la propria gamma prodotto per adeguarla alle nuove normative in tema di emissioni inquinanti, ha dato priorità al modello alimentato a gasolio di lunghezza standard 12 mt.

RISPOSTA: per quanto sopra da voi riportato, se il veicolo della serie “x” è omologato in versione gasolio da 12 metri in un paese europeo, è corretto considerare questa versione come “base”, alla quale si potranno aggiungere successivamente altre versioni, fra le quali ad esempio quella a metano. La richiesta di capitolato può pertanto ritenersi soddisfatta. E’ evidente che, così come confermato dal capitolato, è invece inderogabile il fatto che il veicolo offerto, nella versione metano appartenente sempre alla serie “x”, debba risultare regolarmente omologato in Italia prima della

consegna e quindi dell'immatricolazione. Si evidenzia che a seguito di tale richiesta di capitolato non potrà essere ammessa, per nessun motivo, un'immatricolazione in "esemplare unico".

Punto c.11 del Bando di Gara: "documenti da cui rilevare la capacità economica, finanziaria e tecnica dell'impresa"

QUESITO: in merito alla dimostrazione del requisito di capacità tecnica dell'impresa, siamo cortesemente a richiedere quanto segue. Essendo la società controllata al 100% dalla casa madre produttrice degli autobus, chiediamo se sia ammissibile la dimostrazione del requisito richiesto attraverso forniture eseguite dal gruppo in altri paesi europei. In alternativa, chiediamo se il medesimo requisito possa essere soddisfatto attraverso la presentazione di contratti per la fornitura di autobus urbani a metano euro 6 che la nostra società andrà a consegnare in Italia a partire dal mese di luglio e per i quali non è ancora possibile avere dai clienti certificazioni di buona esecuzione.

RISPOSTA: Si è ammissibile. Tale ammissibilità è anche avvalorata dal fatto che il Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006) prevede, fra l'altro, all'art. 49 l' "Avvalimento", secondo il quale "il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto".

E' evidente che l'appartenenza al 100% alla casa madre produttrice degli autobus che ha effettuato le forniture richieste dal bando è condizione sufficiente per l'ammissibilità. Chiaramente quanto richiesto al punto c-11 deve essere posseduto dalla casa madre e documentato in fase di gara.

Si ritiene inoltre consigliabile che il concorrente produca fra i documenti amministrativi anche tutto quanto previsto nei diversi punti dall'art 49 del Codice degli Appalti, unitamente alla dichiarazione della casa madre con la quale si certifica il fatto che il concorrente appartiene al 100% alla casa madre.

Si desidera inoltre far notare che il punto c-11 del Bando di Gara, per quanto riguarda le documentazioni da presentare, non è esaustivo e quindi qualsiasi altra documentazione possa essere ritenuta utile dalla ditta partecipante per dimostrare le capacità economiche, finanziarie e tecniche, può essere presentata.

Il Rup
Ing. S. Selvaggi